



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007, n. 271)  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale

Prot. n. 4158

19 GEN 2009

Oggetto:- Richiesta di parere per impianto semaforico con rilevatore di velocità. Rif. prot. n. 16661 del 13.11.2008.

Con riferimento alle questioni esposte nelle note in riscontro, si rappresenta quanto segue.

Gli impianti semaforici devono rispondere alle previsioni di cui all'art. 158 del Regolamento (DPR n. 495/1992), secondo il quale tali impianti sono destinati alla regolazione nel tempo dell'avanzamento delle correnti di traffico; non è consentito dalla vigente normativa che tali impianti vengano impiegati per regolare la velocità, nè che il funzionamento delle lanterne venga attivato dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo sull'intersezione.

Questo Dipartimento non ha mai rilasciato approvazioni per dispositivi funzionanti con tali modalità; se l'esigenza è quella di perseguire gli eccessi di velocità, devono necessariamente essere impiegati i dispositivi di rilevamento delle violazioni dell'art. 142 del Codice (DLs n. 285/1992), approvati ai sensi dell'art. 192 del Codice e dell'art. 345 del Regolamento.

Al riguardo si segnala che, con motivazioni analoghe a quelle esposte da questo Dipartimento, la sentenza n. 26359 del 04.12.2007 della Cassazione Civile, Sezione II (ad ogni buon fine allegata in copia), ha sancito l'illegittimità dei dispositivi in argomento, affermando il principio che la legittimità della contestazione discende dalla legittimità della apposizione della segnaletica da parte dell'autorità competente, e deliberando altresì che le spese di lite seguono la soccombenza.

Si segnala inoltre che sia i produttori che gli enti utilizzatori delle suddette apparecchiature, violando il disposto di cui all'art. 45 c. 1 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), risultano sanzionabili ai sensi del medesimo art. 45 cc. 7 e 9, ricorrendo l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ivi previste.

Inoltre potrebbe configurarsi l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio in relazione a violazioni rilevate ma non sanzionate.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)